

CHIARIMENTI

Alla luce delle richieste di seguito riportate, in via preliminare la Società committente rileva come le motivazioni poste alla base dei punteggi attribuiti ai relativi criteri siano di unica ed esclusiva competenza della stazione appaltante che li ha predisposti, rispondendo peraltro nel caso di specie ai canoni di congruità e proporzionalità.

Ulteriormente si evidenzia che la richiesta di chiarimenti posta in essere esuli dalla funzione precipua attribuita dalla normativa e dalla costante giurisprudenza, considerato che: “Premesso che la finalità di un chiarimento è quella di ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni presenti nella lex di gara, attraverso una precisazione compatibile con le proprie originarie esigenze (Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2018, n. 78) e che “i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in ordine al contenuto del bando sono ammissibili nei limiti in cui non modificano la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella *lex specialis*, in quanto hanno natura meramente illustrativa delle regole della disciplina di gara, senza poter invece incidervi, modificandole o integrandole” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo 2021, n. 2260).

I quesiti:

1. Si richiede di specificare cosa si intende per impianto a fune e specificatamente monofune o impianti di categoria superiore, come più volte menzionato all'interno del bando. Si richiede inoltre di chiarire se la Stazione Appaltante intende l'ascensore inclinato oggetto di bando ricompreso in queste categorie.

1) La concessione è stata emanata in forza della L.P. n. 7/87 denominata “legge provinciale sugli impianti a fune” ed essendo stata abilitativa per la costruzione dell'ascensore inclinato, nonché per il suo collaudo, quest'ultimo non può non essere ricompreso nella più generale categoria di impianti a fune, ivi ricomprendendo l'ascensore oggetto di concessione in via analogico-estensiva.

2. Si richiedono spiegazioni sul perché il bando di gara faccia riferimento sempre a impianti a fune genericamente, impianti monofune o di categoria superiore in alcune parti del bando, non menzionando mai l'ascensore inclinato, dal momento che la normativa di riferimento è diversa, sia con riferimento alla progettazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e non ultima la sicurezza di esercizio! Si vuole puntualizzare che l'oggetto del servizio di manutenzione è un ascensore inclinato la cui normativa applicata è la EN 81.22 e n.2 ascensori verticali (non citati) la cui normativa di riferimento è la EN 81.20, normative specifiche che non sono quelle degli impianti a monofune o di categoria superiore. Inoltre, anche i componenti di sicurezza presenti sugli ascensori risultano ben differenti da quelli installati sugli impianti funiviari.

2) La concessione è stata emanata in forza della L.P. n. 7/87 denominata “legge provinciale sugli impianti a fune” ed essendo stata abilitativa per la costruzione dell'ascensore inclinato, nonché per il suo collaudo, quest'ultimo non può non essere ricompreso nella più generale categoria di impianti a fune, ivi ricomprendendo l'ascensore oggetto di concessione in via analogico-estensiva; la manutenzione del bene, come indicato in premessa, è stata oggetto della gara per la “realizzazione dell'ascensore panoramico di collegamento tra il centro storico di Riva del Garda e il Bastione (PP.EDD. 3503 – 3621 nonché delle PP.FF. 140/1 - 140/7 - 105/1 - 106/2 C.C. RIVA) ivi compresa la manutenzione nei successivi 5 anni”. Le norme UNI richiamate non hanno effetto vincolante. Per inciso gli ascensori verticali sono in funzione di sbarriamento, ne è ben nota la presenza e non rientrano propriamente nella concessione che è stata oggetto di collaudo da parte del S.I.F..

3. Si richiedono informazioni per le quali viene premiato con il punteggio tecnico la presenza in organico di personale abilitato al piano di sicurezza/emergenza per l'evacuazione impianti a fune, quando in realtà,

trattandosi di ascensori, la normativa di applicazione prevede l'abilitazione del personale tramite attestato (patentino) in ambito ascensoristico.

3) La stazione appaltante, in considerazione della delicatezza della struttura e del considerevole numero di passeggeri in trasporto, ha ritenuto di meglio tutelare l'utenza e la gestione nel prevedere tale aspetto rafforzativo della sicurezza, anche in funzione di ausilio ai soggetti convenzionati per il soccorso.

4. Si chiede di giustificare il perché venga assegnato, nell'offerta tecnica, lo stesso punteggio (5 pti) sull'aver alle proprie dipendenze da almeno 3 anni il caposervizio alla stessa stregua di personale abilitato al soccorso, dal momento che il caposervizio, oltre ad assumersi ai sensi di legge, gli oneri dell'esercizio, è anche responsabile delle operazioni di soccorso. Inoltre, nella fattispecie, il soccorso in linea è demandato al Soccorso Alpino, per convenzione e di fatto non è richiesto alcun addetto per la gestione delle operazioni di sicurezza/emergenza dell'evacuazione. Si ritiene debba essere valutata diversamente l'assegnazione del punteggio. In caso contrario si richiedono le motivazioni.

4) Vale quanto espresso al punto 3.

5. Premesso che Voi indicate quale onere del concessionario “..effettuare tutte le attività ed operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dagli organi all'uopo preposti..”, si richiede di giustificare il perché nel bando di gara non venga richiesto di indicare, già in fase di offerta, il soggetto incaricato alle manutenzioni programmate di legge, ed i relativi requisiti e/o anni di esperienza nel settore specifico, assegnando a questo un punteggio di merito nell'offerta tecnica. Riteniamo questo un punto di estrema importanza soprattutto per la sicurezza degli utenti, ovvero che la manutenzione sia assegnata ad azienda di comprovata esperienza in ambito ascensoristico.

5) La manutenzione del bene, come indicato in premessa, è stata oggetto della gara per la “realizzazione dell'ascensore panoramico di collegamento tra il centro storico di Riva del Garda e il Bastione (PP.EDD. 3503 – 3621 nonché delle PP.FF. 140/1 - 140/7 - 105/1 - 106/2 C.C. RIVA) ivi compresa la manutenzione nei successivi 5 anni”.

6. Pag.7 – art. 3: si richiede di specificare meglio i periodi di riferimento che identificano il periodo autunnale-invernale e primaverile-estivo, inoltre se sono previsti periodi di chiusura al pubblico; in caso di risposta affermativa si richiede di specificare quali siano.

6) Autunnale – invernale: 1 ottobre/31 marzo; primaverile – estivo: 1 aprile/30 settembre, salvo i periodi di chiusura necessaria per le manutenzioni o altre chiusure forzate.

7. Nel bando di gara, al punto A2 si scrive testualmente: “..avere in gestione alla data attuale o negli ultimi tre anni altri impianti funiviari”.. chiediamo a tal proposito di specificare se negli altri impianti funiviari deve esserci almeno un ascensore inclinato, vista la precedente considerazione fatta in merito alla normativa gestionale e di sicurezza che è diversa rispetto alle monofuni o impianti di categoria superiore. In caso contrario risulterebbe difficile comprovare l'esperienza nella gestione di ascensori inclinati.

7) La stazione appaltante ritiene sufficiente il riferimento agli impianti funiviari o similari (es.: funivia monofune, sciovia, o superiore)”.

*** **

SUBAPPALTO

La scrivente società, a seguito di una richiesta di chiarimenti in relazione alla lettera d'invito inviata in data 27 maggio 2021, specifica e conferma le previsioni di cui allo schema di contratto ivi allegato; pertanto, vista la peculiarità dell'attività di gestione dell'impianto e la sua alta componente tecnologica con profili di sicurezza, il subappalto è vietato, ritenendo necessario che la committente verifichi direttamente in capo all'aggiudicatario i requisiti di professionalità, tecnici e di esperienza richiesti, ferma la facoltà di avvalimento.

Il subappalto è quindi da considerarsi ammesso, nel limite massimo del 40% del valore di contratto e secondo le modalità di legge, solo ed esclusivamente per attività accessorie, quali ad esempio servizio di hostess, pulizia, marketing, manutenzioni ordinarie alle parti edili che non interessino l'impianto ascensore, guardiania, servizi inerenti i tickets e gli incassi, manutenzione del verde lungo la via di corsa e delle stazioni a monte ed a valle.